REGIONE: EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, *n.* 2 *(GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/07/2002 - BU Emilia Romagna n. 029 del 19/02/2002)*

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle aziende U.S.L. in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

URN: ***urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2002-02-18;2***

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1. Conferimento di funzioni alle aziende U.S.L.

1 . A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle aziende U.S.L. le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per effetto di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'art. 3, comma 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

Art. 2. Funzioni e compiti della Regione

Al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle aziende U.S.L. ai sensi dell'art. 1, la Regione Emilia-Romagna svolge:

a) funzioni di indirizzo e coordinamento, anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica;
b) espressione di pareri, qualora richiesti dalle aziende U.S.L., su questioni rilevanti nel procedimento di concessione degli indennizzi;
c) compiti di controllo e di monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa fissati da ogni azienda U.S.L.

2. Nei casi dì persistente ed accertata inattività nell'esercizio delle funzioni conferite all'azienda U.S.L. la giunta regionale invita l'azienda inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario per l'adozione degli atti, in via sostitutiva.
3. In materia di ricorsi, resta fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3. Procedimento

1 . Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 210 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, le aziende U.S.L. con proprio atto, disciplinano le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento, i casi e le modalità di sospensione, il responsabile del procedimento stesso.

2 . Il termine per la conclusione del procedimento non dovrà superare, comunque, centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre a non più di trenta giorni per la fase di pagamento dell'indennizzo. Detto termine, è da considerarsi sospeso dal momento in cui la pratica è inviata alla commissione medica ospedaliera per il giudizio sanitario di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, fino alla data in cui l'azienda U.S.L. riceve la comunicazione dell'esito di tale giudizio da parte della suddetta commissione.

Art. 4. Norme finanziarie

1 . Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 . Le aziende U.S.L. rendicontano periodicamente alla Regione gli importi degli indennizzi riconosciuti ai soggetti aventi diritto al fine di ottenere le risorse finanziarie.

Art. 5. Entrata in vigore

1 . La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 febbraio 2002
ERRANI